

# GIUDICI ONORARI MINORILI, CONSIGLIERI ED ESPERTI: ruolo e funzione

E' stato di recente pubblicato, 06 Novembre 2015, il **bando relativo alla nomina e conferma dei Giudici Onorari minorili per il triennio 2017 – 2019**, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Proviamo a fare un po' di chiarezza e capire **chi sono i giudici onorari**, di cosa si occupano e perché **anche gli Psicologi sono coinvolti** nella selezione per la nomina di Giudice Onorario o Esperto del Tribunale di Sorveglianza.

Il bando è rivolto all'individuazione di esperti tecnici fra cui anche gli **Psicologi**.

**Il componente privato è un esperto tecnico**, e solo dopo la Legge del 27 Dicembre 1956 n. 1441, agli artt. 4 e 5, **può essere nominato anche lo Psicologo**, in quanto viene introdotta una nuova disciplina, la psicologia, fino ad allora gli esperti erano considerati solo i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale e pedagogia. Inoltre la Legge del 1956 stabilisce che i componenti privati degli organi giudiziari minorili debbano essere due, un uomo e una donna, e debbano avere almeno trent'anni, normativa tutt'oggi in vigore.

Il **titolo di Giudice Onorario Minorile** è riservato solo ai componenti privati del Tribunale per i minorenni, mentre per la sezione della Corte d'appello per i minorenni il titolo è di **Consigliere Onorario**, invece nel Tribunale di Sorveglianza l'appellativo è di **Esperto**.



Il Tribunale per i **Minorenni**, istituito e disciplinato dal R.D. 20 luglio 1934 n. 1404 convertito nella legge n. 835/35 e successive modificazioni, ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello o sezione di Corte

d'Appello. **A livello nazionale operano 29 Tribunali per i Minorenni**, con un organico di circa 782 magistrati, dei quali **600 circa sono onorari**.

Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un organo specializzato dell'amministrazione della giustizia, è un **organo collegiale**, composto da quattro giudici, due giudici professionali (c.d. togati) – cioè il presidente e un giudice a latere – e **due giudici onorari**, un uomo e una donna, "**cittadino benemerito dell'assistenza sociale**" e "**cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia**" (art. 2 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni). Per cui egli viene scelto in quanto portatore di una specifica competenza, congrua con la specializzazione del Tribunale per i minorenni

Il T.M. esercita la giurisdizione **in materia penale, civile ed amministrativa**, cioè in tutte le decisioni che riguardano i minori, ove l'interesse su questi ultimi è considerato importante e fondamentale.

Il Giudice onorario per tutta la durata dell'incarico, un triennio, è un Giudice a tutti gli effetti e, quindi, nell'esercizio di tale attività, deve osservare i principi deontologici del giudice di professione, cioè il Giudice togato. In camera di consiglio, **il voto del giudice onorario o del consigliere onorario, ha lo stesso peso di quello del giudice togato:**

**I compiti del Giudice Onorario nel giudizio**

**e nell'istruttoria.**

Il giudice onorario non è il consulente tecnico, **il suo compito è quello di giudicare**, vale a dire, la stessa funzione del Giudice togato, con la specifica che il giudizio di quest'ultimo è dato sulla base delle norme giuridiche, mentre quello del Giudice onorario è dato sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche di cui egli è portatore. Ma **i due giudizi si sommano**, e formano un'unica decisione: quella del tribunale, che è organo specializzato proprio perché a composizione mista.



ecc.).

Per preparare la decisione, è solitamente necessaria un'**attività istruttoria** consistente, tra l'altro, nell'ascolto delle parti interessate (genitori, minore, operatori di comunità, altri attori a vario titolo coinvolti

Fare istruttoria è un'**attività delicata**, e per un giudice onorario può essere molto più difficile che prendere parte a una decisione collegiale. Nell'istruttoria il giudice onorario è solo, ed agisce al fine di raccogliere tutti gli elementi necessari per la decisione collegiale. Nel fare istruttoria, il giudice onorario si deve confrontare con situazioni e ruoli per lui del tutto nuovi, e **può commettere degli errori**. Il più frequente è **dimenticare che in quel momento egli è un Giudice e non un terapeuta**, e nemmeno un supervisore dei servizi, e il suo lavoro non consiste in un colloquio clinico ma in un atto processuale.

Il Tribunale per i Minorenni in **campo penale**, giudica coloro che hanno commesso reati prima di compiere la maggiore età.

I Giudici togati si aspettano dai Giudici Onorari, **competenza**

**tecnica, professionalità e continuo aggiornamento**, in quanto le conoscenze specialistiche sono varie e molteplici, per scegliere insieme le soluzioni più idonee a favore del minore.

In ogni **Corte d'appello** c'è un'apposita sezione, denominata **Sezione per i minorenni**, che giudica sugli appelli presentati contro le decisioni del Tribunale per i minorenni, e che è presieduta da un presidente di sezione della stessa Corte.

La Sezione per i minorenni, è un **organo specializzato a composizione mista**, composta da giudici togati (che in corte d'appello si chiamano consiglieri) e da giudici onorari (che qui si chiamano consiglieri onorari).

La Sezione per i minorenni giudica in composizione di cinque consiglieri, di cui tre togati (uno dei quali presiede il collegio giudicante) e due onorari. Pertanto, **nei giudizi di appello** gli onorari non sono più in parità (come nell'udienza del tribunale per i minorenni), ma **sono in minoranza**. Ciò comporta la necessità di una loro partecipazione particolarmente attiva alle camere di consiglio, e la **capacità di spiegare ai consiglieri togati**, gli aspetti scientifici e tecnici di un determinato problema.

### **Esperto tribunale di sorveglianza**

Il **Tribunale di Sorveglianza** svolge esclusivamente funzioni giurisdizionali a livello distrettuale, è composto da tutti i magistrati degli uffici di sorveglianza del distretto e da **professionisti esperti in psicologia**, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia nominati ogni tre anni dal CSM.



In ogni Tribunale di Sorveglianza c'è un organo decisionale, costituito da quattro componenti: il Presidente, uno dei Magistrati di Sorveglianza in servizio (sotto la cui

giurisdizione ricade il condannato o il soggetto sulla cui posizione si deve deliberare) e da due esperti.

### **Compiti del Tribunale di Sorveglianza:**

- decidere sulla concessione della riabilitazione e della liberazione condizionale;
- applicare o meno misure alternative alla detenzione in carcere (detenzione domiciliare, libertà vigilata e affidamento in prova ai servizi sociali, lavoro esterno);
- provvedere sull'estinzione della pena per esito positivo della misura e sul rinvio e la sospensione dell'esecuzione della pena.

**Particolare importanza rivestono le decisioni del Tribunale di sorveglianza in merito alle misure alternative** alla detenzione che possono definirsi un'applicazione concreta della concezione della pena quale processo teso alla rieducazione del reo.